

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 2509 e 1171-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATRICE D'ALESSANDRO PRISCO)

Comunicata alla Presidenza il 17 ottobre 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire
l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero

*approvato dalla Camera dei deputati il 4 giugno 1997, in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali*

**d'iniziativa dei deputati TREMAGLIA, FINI, TATARELLA,
ALBONI, ALEMANNO, ALOI, AMORUSO, ANEDDA,
ANGELONI, ARMANI, ARMAROLI, BENEDETTI VALENTINI,
BERSELLI, BOCCHINO, BONO, BUONTEMPO, BUTTI,
CARDIELLO, CARLESI, CARRARA Nuccio, CARUSO, COLA,
COLONNA, COLUCCI, CONTENTO, CONTI, CUSCUNÀ,
DELMASTRO DELLE VEDOVE, FEI, FINO, FIORI, FOTI,
FRAGALÀ, FRANZ, GALEAZZI, GASPARRI, GIORGETTI
Alberto, GISSI, GRAMAZIO, IACOBELLIS, LANDI, LANDOLFI,
LA RUSSA, LO PORTO, LO PRESTI, LOSURDO, MALGIERI,
MANTOVANO, MANZONI, MARENCO, MARINO, MARTINAT,
MARTINI, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MENIA, MESSA,
MIGLIORI, MIRAGLIA DEL GIUDICE, MITOLO, MORSELLI,
NANIA, NAPOLI, NERI, PACE Carlo, PACE Giovanni,
PAGLIUZZI, PAMPO, PAOLONE, PASETTO Nicola, PEPE
Antonio, PEZZOLI, POLI BORTONE, POLIZZI, PORCU,
PROIETTI, RALLO, RASI, RICCIO, RIZZO Antonio, SELVA,**

**SIMEONE, SOSPIRI, STORACE, TOSOLINI, TRANTINO,
TRINGALI, URSO, VALENSISE, ZACCHEO e ZACCHERA
(105); DELFINO Teresio (982)**

(V. Stampati Camera n. 105 e 982)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1997*

E SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in
materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero

**d'iniziativa dei deputati LAURICELLA, SALVI, PELLEGRINO,
D'ALESSANDRO PRISCO, BRATINA, SCIVOLETTO, CIONI,
CORRAO, BARRILE, FIGURELLI, CADDEO, LARIZZA,
BARBIERI, DE GUIDI, GUERZONI, SMURAGLIA, DE
MARTINO Guido, PAGANO, BRUNO GANERI, CONTE,
LORETO, PAPPALARDO, VALLETTA e VELTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996

*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge costituzionale n. 2509*

ONOREVOLI SENATORI. — Per il presente disegno di legge di modifica dell'articolo 48 della Costituzione, già approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione affari costituzionali propone un testo in parte diverso. I cambiamenti non intervengono sul principio e sulle ragioni di fondo della modifica costituzionale che la Commissione ha condiviso, ma mirano a renderli più forti ed efficaci.

L'esigenza cui si risponde con la modifica dell'articolo 48 è quella di porre le basi costituzionali per una legge ordinaria che stabilisca come rendere effettivo il diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero; essi naturalmente godono già di tale diritto, ma possono esercitarlo effettivamente solo tornando in Italia, nei comuni di origine. È, peraltro, noto che soltanto un ridottissimo numero di connazionali, specie tra coloro che sono residenti permanentemente all'estero, torna effettivamente in Italia per esercitare tale diritto.

Molte proposte sono state presentate e discusse, sia alla Camera dei deputati che al Senato, nel corso di molte legislature, ma diverse circostanze, tra cui non ultima l'anticipata interruzione dell'XI e della XII legislatura, non hanno consentito finora di completare l'*iter* legislativo di nessun disegno di legge.

Il disegno di legge costituzionale in esame intende affermare la necessità di una legge ordinaria che stabilisca le modalità e i requisiti per l'esercizio del voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, in tal modo assicurandone l'effettività.

Il secondo principio innovativo rispetto alla Costituzione vigente è costituito dalla istituzione di una unica circoscrizione «Esterò» cui sarà assegnato un numero di seggi stabilito da altra norma di rango co-

stituzionale. Va rilevato innanzitutto che la istituzione della «circoscrizione Estero» appare in grado di corrispondere sia alla volontà di favorire l'esercizio del diritto all'elettorato, attivo e passivo, degli italiani all'estero sia all'esigenza di tutelare il diritto dei cittadini che vivono e operano in Italia di non vedere alterata la propria rappresentanza nei collegi in cui sono chiamati a votare.

Va segnalato, poi, che risiede soprattutto nel rinvio a legge costituzionale per la determinazione del numero dei seggi parlamentari assegnati alla circoscrizione Estero la portata innovativa della modifica proposta dalla Commissione affari costituzionali del Senato, che ha ritenuto troppo generico il rinvio ad una legge ordinaria.

Non è poi secondario osservare che ci troviamo oggi in una probabile coincidenza temporale tra la presente proposta di modifica dell'articolo 48 della Costituzione e quella della seconda parte della Costituzione cui ha lavorato la Commissione Bicamerale e che sta per iniziare il suo *iter* nelle Assemblee del Parlamento. Come è noto viene riformato anche il titolo che riguarda il Parlamento e la sua consistenza numerica; non è dunque infondato immaginare un percorso organico che parte dalla modifica dell'articolo 48, che stiamo esaminando, per giungere al nuovo testo della seconda parte della Costituzione.

In conclusione possiamo ritenere che, finalmente, attraverso le necessarie riforme costituzionali e la successiva, ma auspicabilmente sollecita, legge ordinaria che ne stabilirà «requisiti e modalità», i nostri connazionali all'estero potranno effettivamente esercitare il diritto di voto. Le loro giuste aspirazioni usciranno così dalle mere affermazioni di principio per assumere la con-

cretezza e le garanzie che derivano da norme di legge applicabili e coerenti con l'insieme dell'impianto istituzionale.

Credo che sia convinzione generale che questo Parlamento, che ha dimostrato determinazione e senso di responsabilità e ha ri-

fuggito da troppo facili proposizioni demagogiche, possa dare affidamento di saper bene operare anche nelle altre tappe di questo complesso ma necessario percorso.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge assicura le condizioni per l'**effettivo** esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero per l'elezione del Parlamento **nazionale**. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero, cui sono assegnati seggi elettorali secondo criteri determinati dalla legge».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

1. *Identico:*

«La legge **stabilisce requisiti e modalità** per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini **italiani** residenti all'estero per l'elezione del Parlamento **e ne assicura l'effettività**. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero, cui sono assegnati seggi **nel numero stabilito dalla Costituzione** e secondo criteri determinati dalla legge».

